



la bilancia

PERIODICO DI CULTURA E ATTUALITA' FORENSE

RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE

Anno VIII N. 3 – nuova serie

30 dicembre 2013

ISSN 1972-7704

Spedizione in abbonamento postale

Diffusione gratuita

Affinchè nasca la sensibilità e la solidarietà verso coloro che non hanno il lavoro

Tanti auguri scomodi ...

di Antonio Belsito

Richiamando il titolo del noto messaggio dell'indimenticabile don Tonino Bello, Vescovo di Molfetta, desidero inviare un messaggio di auguri un pò particolare a tutti coloro che hanno scelto di non perdere la speranza e di continuare a credere che sia possibile costruire un mondo migliore, con meno ingiustizie e meno divari tra poveri e ricchi.

E già, perché le solite frasi, anche quelle particolarmente elaborate, servono soltanto a salvare la forma: si usa così!

Tutti continuiamo a scambiarsi gli auguri, forse senza neanche sapere perché, semplicemente come un saluto speciale previsto dai canoni per un giorno di festa.

Nel frattempo altri diseredati sbarcano a Lampedusa, altra gente perde il lavoro, altri ancora perdono anche la indennità di mobilità perché il Governo - impegnatissimo a salvare le Banche, i banchieri e le loro pericolose lobby, nonché ad occuparsi dello spread della Merkel - non ha tempo per rendersi conto di aver soltanto proseguito la nefasta opera di quello precedente composto da improbabili tecnici di bocconiana preparazione che hanno aggravato la situazione critica del Paese, ormai collassato. Pensate che finanche l'anziano capo dello Stato si è accorto dei rischi sociali che corre il Paese!

Tanti giovani delusi, se possono, vanno via, mentre quotidianamente chiudono sempre più aziende, magari dichiarate fallite da Giudici che si preoccupano soprattutto delle statistiche e non certo dei danni sociali che provocano le tante sentenze dichia-

rate di fallimento.

Ci si augura una seria riforma della Giustizia. Però, prima ancora di rivedere i codici di procedura, (sperando che tale compito non venga assegnato ad un ingegnere!), bisognerà accendere i riflettori anche sui criteri di reclutamento dei nuovi magistrati, verificando in particolare il sistema concorsuale non proprio trasparente.

Non se ne può più di scelte non chiare, peraltro effettuate da politicanti adeguatamente impreparati e rigorosamente al servizio dei segretari di partito.

Anche il sindacato non è più in grado di tutelare gli interessi dei cittadini: ormai si preoccupa soltanto di coloro che hanno il posto fisso e non si è attrezzato per essere propositivo e stare a fianco dei cittadini senza lavoro o precari a vita.

A che serve dire: Auguri ... e di che? Quale futuro ci aspetta se

siamo governati da persone non elette, ma scelte tra i compari nelle stanze di particolari soggetti? Preso atto del disagio sociale, della lontananza dai cittadini dei palazzi del potere, dei vecchi sindacati e dei partiti che non danno conto delle loro gestioni economiche, non resta che rimboccarci ancora una volta le maniche e dare l'esempio ai giovani di credere nella possibilità di un futuro migliore che parta da un serio nostro rinnovo culturale e che porti ottimismo nella collettività che anche con il proprio estro e la propria tenacia potrà promuovere nuove attività lavorative produttive di reddito, prendendo atto che non è terminato semplicemente un ciclo, ma un'era.

La nuova era potrà essere migliore soprattutto se i galantuomini - che sono la stragrande maggioranza della popolazione - sapranno mettersi in prima fila

per ricostruire il nostro Paese e farlo risorgere dalle macerie causate da una classe politica improvvisata, oggi costituita dagli aiutanti porta-borse di quelli della prima repubblica, comunque migliori di questi.

Tanti auguri scomodi a tutti i cittadini di buona volontà che devono smettere di non guardare ciò che accade attorno e disinteressarsi delle troppe persone che anche in Italia non hanno di che mangiare.

La solidarietà non si ostenta; appartiene alle persone per bene e di buon senso che sanno vivere sforzandosi di rispettare gli altri.

Vi auguro quindi di svegliarvi dal torpore affinché guardandovi attorno, possiate far nascere in voi una maggiore sensibilità e voglia di solidarietà verso tutti coloro che non hanno il lavoro e tutti quelli che soffrono.

Auguro che nasca in tutti noi una gran voglia di riscatto, con l'impegno a supportare i nostri giovani purtroppo disorientati. Tutti insieme potremo farcela ... anche ad emarginare la classe di politicanti privi di credibilità e tutti quelli che abusano della loro posizione di potere.



L'anno che sta finendo non ci lascia, nè può o deve lasciarci, solo miserie, amarezze, dolori e sfiducia, anzi ... la speranza - quella di un Uomo come Papa Francesco - insieme alla fiducia per un Paese migliore in un mondo sempre più globalmente solidale, potrà, dovrà ridarci la forza per riprendere un cammino come nel Secondo Dopoguerra. Una nuova Resistenza, contro il degrado politico ed istituzionale, una nuova e rivitalizzata volontà unitaria di tutte le forze sane del Paese per la ripresa ed il rilancio di una Repubblica fondata sul lavoro. Tutti, anziani, giovani, donne, in ogni luogo, anche il più sperduto, in tutto il Paese, specialmente nel nostro Mezzogiorno, riacquistino, con il lavoro, l'antico, secolare ruolo di protagonista della società e della cultura nazionale.

Gaetano Veneto

SOMMARIO

- 2** La contrapposizione tra Stato e cittadini
- 3** Il parere del Consiglio dell'Ordine
- 4** Il bilancio sociale dell'Inps
- 5** Il nuovo piano di attuazione della garanzia giovani
- 7** Dal mobbing allo straining

La soppressione del Tribunale di Melfi

La contrapposizione tra Stato e cittadini

di Vincenzo Sciascia
Magistrato ordinario del Tribunale di Melfi

53 chilometri è la distanza che separa Melfi da Potenza.

La strada che collega i due comuni è pessima, tanto da essere stata, negli ultimi anni, teatro di numerosi incidenti stradali, anche mortali (l'ultimo nel pomeriggio del 19 novembre).

La Potenza - Melfi, infatti, collega il capoluogo di Regione alla più importante area industriale della Basilicata (quella di San Nicola di Melfi, che ospita anche lo stabilimento della FIAT), ed è largamente insufficiente a sostenere il traffico di veicoli, tra cui molti mezzi pesanti, che la percorrono ogni giorno.

Anche i collegamenti ferroviari sono particolarmente difficili: il trenino con soli due vagoni, alimentato a gasolio, impiega mediamente 75 minuti per coprire la distanza, attraverso la linea a binario unico che collega le due sedi.

L'Associazione Nazionale Magistrati ha sostenuto l'opportunità della riforma che ha realizzato la revisione della geografia giudiziaria.

La posizione è condivisibile, in linea di principio.

I piccoli Tribunali (per tali intendendosi quelli che hanno in organico meno di 20 magistrati), infatti,



sono afflitti dal disagio della promiscuità.

Capita spesso, cioè, che lo stesso magistrato si trovi a svolgere contemporaneamente le funzioni di giudice civile, penale, del lavoro, dei fallimenti, con le conseguenze che ne derivano per la possibilità di specializzare il lavoro, rendendolo più efficiente.

Un principio giusto in astratto, tuttavia, deve misurarsi con la realtà concreta dei territori e con le esigenze dei cittadini che li abitano.

Il territorio del Vulture - Melfese subisce gravi disagi a causa della soppressione del Tribunale di Melfi: operatori della giustizia e cittadini sono costretti ad affrontare lunghe e pericolose trasferte per compiere il proprio lavoro o per presenziare

allo svolgimento delle attività giudiziarie che - vorrei ricordarlo - dovrebbero essere quanto più accessibili ai cittadini.

Credo che la soluzione più equilibrata, in grado di contemperare le contrapposte esigenze cui ho accennato, sarebbe stata (non solo nel caso di Melfi) quella di trasformare alcuni piccoli Tribunali soppressi in sezioni distaccate dei Tribunali più grandi, in cui poter svolgere le attività giudiziarie monocratiche.

Il Governo, però, non ha voluto ascoltare ragioni. In nome delle esigenze di un presunto risparmio, ha esercitato la delega che, in sostanza, aveva conferito a se stesso ponendo la questione di fiducia su un maxiemendamento inserito in sede di conversione di un decreto legge.

Ricordo le dichiarazioni televisive del Ministro Severino all'indomani dell'approvazione del decreto legislativo recante la revisione della geografia giudiziaria. Il Ministro annunciava la riforma "epocale" e sottolineava che la precedente dislocazione dei Tribunali sul territorio era determinata sulla base del tempo necessario per gli spostamenti a cavallo. Oggi - rendeva noto il Ministro agli ignari cittadini telespettatori - non ci sono più i cavalli, ma ci sono le automobili. Peccato, però, che non ci siano le strade.

Mi è stata insegnata all'università la differenza tra "Stato apparato" e "Stato comunità". Mi tornano in mente le immagini del 12 settembre scorso, vigilia dell'acquisizione di efficacia della riforma.

I cittadini di Melfi (gli studenti, i giovani sostenitori della squadra di calcio, i pensionati) protestavano pacificamente contro la soppressione del Tribunale e si opponevano, con la loro resistenza passiva, all'ingresso nell'edificio delle imprese incaricate del trasloco, scortate dalla Polizia.

Ho assistito, in quella occasione, ad un fenomeno che non dovrebbe mai verificarsi: la contrapposizione tra gli organi dello Stato e la Comunità locale dei cittadini.

BAR SNOOPY

Pasticceria
Gelateria
Buffet
Paninoteca

Via Fragata, 151
tel. 080.395 42 98 - Bisceglie

Revisione della geografia giudiziaria

Il parere del Consiglio dell'Ordine

A cura della Redazione

A seguito della revisione della geografia giudiziaria, che ha comportato variazioni tabellari, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, tramite il suo Presidente, avv. Francesco Logrieco, facendo seguito alle criticità già evidenziate con parere del 23/9/2013 sul decreto 27/2013 TAB, ha espresso un ulteriore parere del quale, di seguito, se ne riporta uno stralcio riguardante - in particolare - l'abuso nell'utilizzo dei giudici onorari.

“La criticità operativa del sistema di gestione degli affari (civili e penali) è rappresentata [...] dalla utilizzazione dei giudici onorari in contrasto con la normativa primaria e secondaria: l'esempio più evidente è rappresentato dall'affidamento esclusivo a due giudici onorari delle cause pendenti al 13/9/2013 davanti alla soppressa sezione di Canosa di Puglia.

[...] Detta situazione è stata replicata parzialmente nelle altre ex sezioni distaccate, dal momento che i procedimenti pregressi in carico alle sezioni di Ruvo di Puglia, Andria e Barletta continueranno ad essere gestiti, oltre che dai Giudici togati, dai G.O.T. avv. Milillo, avv. Ingravallo, avv. Cavallera, avv. Pasculli, avv. Citarella, gli stessi che fino al 13 settembre erano affidatari di ruoli autonomi.

[...] il C.O.A. rammenta che una delle più importanti novità della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014 è costituita dalla modificazione della disciplina secondaria, prevedendo la possibilità che i giudici onorari di Tribunale possano essere destinati, in supplenza, anche a comporre i collegi, sia civili sia penali, nonché ampliando “il novero delle materie che possono essere devolute ai g.o.t., cosicché risultano loro sottratti, ove utilizzati in affiancamento ai giudici togati, soltanto: a) per il settore civile, i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio pettorio, nonché gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace; ...”.

[...] Sempre in base alla Circolare vigente, è imposto in capo al Dirigente dell'ufficio l'obbligo di previamente individuare in modo specifico, nel decreto di variazione tabellare, la tipologia dei procedimenti che devono essere trattati dal magistrato onorario in affiancamento.

Le variazioni tabellari in esame non sembrano conformi alla Circolare [...].

In primo luogo, è previsto l'affiancamento dei G.O.T. a tutti i giudici togati delle sezioni, civile e penale, senza che questi siano stati preventivamente interpellati e, comunque, senza che i magistrati affidatari siano assegnatari di ruoli aggiuntivi, in evidente violazione di quanto previsto dai paragrafi 61.1 e 61.2 della vigente circolare [...].

In secondo luogo, nel caso di affiancamento del GOT al giudice togato, deve essere formato un ruolo aggiuntivo, formato sulla base dei criteri generali ed astratti, e solo nell'ambito di tale ruolo il giudice togato deve stabilire quali processi assegnare ai giudici onorari, secondo criteri di selezione vincolati dalla normativa primaria e secondaria e, in particolare, dal disposto normativo di cui all'art. 43 bis R.D. 12/1941, interamente riprodotto nel punto 61.2, prima parte della normativa secondaria di riferimento (cfr. pratica n. 2035/FT/2012, modifica delle tabelle di organizzazione).



Care Colleghe, Cari Colleghi, a nome mio personale e dei Signori Consiglieri, Vi auguro che questo Natale sia il primo dei Vostri prossimi giorni felici.

In questo momento di grande difficoltà per il Paese, la nostra professione è sicuramente la più colpita, anche per colpa delle iniziative legislative che negli ultimi anni hanno reso sempre più difficile l'accesso alla Giustizia ed eroso progressivamente le aree di competenza legale a vantaggio esclusivo dei poteri forti.

Il nostro Ordine si è distinto a livello nazionale per le iniziative a sostegno dell'Avvocatura, senza vergognarci di chiedere aiuto e senza paura di abbandonare la maschera che per troppi anni non ci ha consentito di capire che eravamo gli unici arbitri del nostro futuro, perchè l'Avvocato non ha padroni.

La solidarietà è un valore assoluto che ci rende migliori e più uniti, per cui continueremo a sostenerla anche nel 2014.

Grazie per tutto quanto avete fatto e continuerete a fare nel Nuovo Anno!

Un abbraccio affettuoso che vorrete estenderete alle Vostre Famiglie.

Francesco Logrieco

[...] Appare evidente la violazione della normativa secondaria, perché tutti i GOT sono stati assegnati indistintamente ai Giudici professionali, mentre il modello avrebbe dovuto individuare nominativamente il giudice togato (o i giudici togati) affiancato, anche ai fini dell'affidamento allo stesso di un ruolo di procedimenti aggiuntivo rispetto a quello di cui è già titolare in forza della posizione tabellare occupata.

In terzo luogo, le variazioni tabellari sono mute per quanto riguarda la gestione del ruolo aggiuntivo nel settore penale e nel settore civile. (cfr. Risoluzione C.S.M. 25/1/2012 n. 715, paragrafi 5.1.1. e 5.1.2. in merito al punto 61.2, seconda parte, n. 1 della Circolare).

Il modello appare carente anche nella parte in cui specifica che, in caso di impedimento del giudice togato, il G.O.T. non potrà essere utilizzato per la gestione di affari per i quali esiste il divieto normativo o altra preclusione tabellare.

Senonchè appare evidente la contraddizione tra la descrizione delle funzioni assegnate ai GOT in affiancamento, laddove è scritto che il giudice onorario è destinato ad affiancare e a sostituire in caso di impedimento i giudici professionali nelle procedure esecutive mobiliari, nelle locazioni e nelle tutele (cfr. tabella unica sezione civile, pag. 4), ed i criteri di assegnazione degli affari (pag. 8 della stessa tabella), [...].

La qualcosa significa che i prefati G.O.T. continueranno ad essere assegnatari del ruolo autonomo delle cause assoggettate al rito locatizio, in contrasto con la normativa in tema sia di affiancamento, sia di supplenza, perché manca il requisito delle “significative vacanze nell'organico dell'ufficio” (paragrafo 61.2).

[...] Allo stato non sembrano sussistere carenze di organico significative idonee a giustificare la perpetuazione dell'assegnazione di ruoli autonomi ai G.O.T..

Per quanto riguarda la Sezione Lavoro sembra opportuna una specificazione dei criteri di assegnazione degli affari ai GOT e delle funzioni di supplenza.

La Sezione Lavoro del Tribunale ha un organico completo, costituito da cinque giudici togati titolari in servizio (Di Trani, Brudaglio, La Notte Chirone, Morgese, Di Benedetto). Malgrado la completezza dell'organico, la sensibile riduzione delle pendenze e la possibilità di individuare un supplente tra gli stessi giudici togati, la variazione tabellare della Sezione Lavoro prevede l'assegnazione delle funzioni di supplenza ai due G.O.T. avv. Alimento e avv. Longo.

[...] Nel paragrafo “Criteri di assegnazione degli affari” è prevista l'assegnazione al GOT avv. Alimento delle controversie di lavoro elencate ai punti 1) e 2), ed al GOT avv. Longo delle controversie previdenziali indicate nei punti 1), 2), 3), 4), 5) [...]; nonché sono specificate le controversie sottratte alla loro gestione, e, da ultimo, viene precisato che “I suddetti GOT celebrano le udienze già fissate dai giudici professionali nei giorni indicati e, per le materie non incluse fra quelle elencate, rimettono le cause al Presidente della sezione che provvede a distribuirle fra i giudici professionali della sezione seguendo il criterio tabellare vigente”.

Nel paragrafo successivo intitolato “Criteri di sostituzione”, invece, è previsto che “in caso di impedimento, a qualsiasi titolo, di un magistrato professionale, subentreranno i GOT Alimento e Longo che tratteranno le controversie rispettivamente su indicate”.

In pratica, se la supplenza è l'istituto al quale si fa ricorso per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo di un magistrato (cfr. circolare 21/7/2011, par. 1.1.), ipotesi questa coerente con i “criteri di sostituzione” e con le funzioni di supplenti assegnate ai due G.O.T., di contro, la specificazione delle controversie di lavoro e previdenziali assegnate agli stessi GOT [...] potrebbe essere interpretata come assegnazione di ruoli autonomi per alcune tipologie di controversie. Si propone, pertanto, di chiarire le funzioni dei G.O.T. nell'ambito della Sezione Lavoro, precisando che gli stessi hanno funzioni di mera supplenza dei Giudici professionali, fermo restando che, ad avviso di questo C.O.A., non si ravvisano i presupposti per affidare ai due G.O.T. le suindicate funzioni. [...]

Francesco Logrieco

Il bilancio sociale dell'Inps

Presentato presso la Direzione generale dell'Inps il Bilancio Sociale 2012

di Mario Di Corato

Il documento, realizzato con il contributo delle molteplici professionalità e competenze dell'Istituto, si propone di fornire ai cittadini, alle parti sociali ed alle istituzioni dati ed elementi informativi che permettono di conoscere e comprendere la missione istituzionale, i valori ed i programmi delle attività svolte dall'Inps in un'ottica di trasparenza e di chiarezza degli obiettivi perseguiti.

E' quindi uno strumento per comprendere meglio le dinamiche del mercato del lavoro e gli andamenti delle prestazioni pensionistiche, assistenziali e a sostegno del reddito.

Il Bilancio Sociale presentato quest'anno rende conto delle attività istituzionali dell'anno 2012, che sono state fortemente influenzate dalla necessità di attuare una serie di disposizioni normative, nonché di fronteggiare contemporaneamente gli effetti negativi posti dal corrente andamento congiunturale.

L'anno 2012 è stato infatti caratterizzato, tra l'altro, da due importanti interventi normativi che hanno riguardato specificatamente l'Istituto. Il primo riguarda la confluenza dell'ex Inpdap e dell'ex Enpals nell'Inps, prevista dall'art. 21 della legge n. 214/2011, in base al quale l'Inps è chiamato a rivestire il

ruolo di unico gestore della previdenza pubblica rafforzando, così, la sua funzione nell'ambito del sistema del welfare nazionale.

Il secondo attiene alla riforma delle pensioni introdotta, dal 1 gennaio 2012, dall'art. 24 della stessa legge n. 214/2012.

Il Bilancio Sociale dell'Inps nel 2012 è il primo bilancio consuntivo di un Istituto che per numero di beneficiari e di iscritti non ha eguali in Europa: il totale delle uscite ammontano a circa 392 miliardi di euro, di queste, le prestazioni istituzionali, pari a 296 miliardi, coprono il 75% di tutte le uscite.

A fronte di queste uscite, il totale delle entrate si colloca attorno a 382 miliardi, di cui 208 derivano dai contributi pagati dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti e autonomi.

I trasferimenti che lo Stato e gli altri enti pubblici erogano all'Istituto ammontano a circa 94 miliardi.

Il saldo tra entrate e uscite è negativo con un disavanzo complessivo di 9,8 miliardi, dovuto soprattutto alla integrazione dell'ex Inpdap.

GLI ASSICURATI

I lavoratori assicurati iscritti all'Inps nel 2012 comprendono i lavoratori dipendenti del settore privato e del set-

tore pubblico, i lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti) ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata.

I lavoratori dipendenti del settore privato rappresentano circa il 60% degli iscritti all'Inps, i lavoratori pubblici circa il 14%, i lavoratori autonomi circa il 20%, gli iscritti alla gestione separata circa il 5%.

I LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI

I lavoratori dipendenti privati nel 2012 sono 12.288.047, di questi 686.880 sono lavoratori domestici: solo il 23,3% sono italiani, mentre il restante 76,7% è straniero.

I LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI

Sono complessivamente 3.104.037 in calo di circa il 10% rispetto al 2011.

I LAVORATORI AUTONOMI

Sono 456.290 unità di cui 2.165.442 commercianti, 1.829.593 artigiani e 461.255 coltivatori diretti e mezzadri. Mentre le prime due sono in aumento rispetto agli anni precedenti, diminuisce invece il numero degli imprenditori agricoli.

GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Sono 964.687 con un -4% rispetto all'anno precedente.

I contributi versati dagli iscritti ammontano a 6.996 milioni di euro di cui 5.996 sono versati dai collaboratori e 1.000 dai professionisti.

Per i professionisti l'anno 2012 è stato un anno negativo con riduzioni in tutte le classi d'età.

La classe maggiormente penalizzata è stata quella fino a 29 anni d'età.

LE PRESTAZIONI

Nel 2012 su 315 miliardi di uscite correnti 296 sono costituite da prestazioni istituzionali che si articolano in prestazioni pensionistiche e prestazioni non pensionistiche.

Le prestazioni assistenziali (pensioni, assegni sociali e invalidità civile) liquidate nel 2012 sono 516.566 (+21% rispetto all'anno precedente) e presentano un importo medio di 419 euro.

LE PENSIONI

Nel 2012 sono state erogate pensioni per 21,1 milioni di utenti di cui 17,5 milioni per pensioni previdenziali IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) per 236,7 miliardi di euro e 3,6 milioni per pensioni assistenziali (assegni sociali e prestazioni agli invalidi civili) per 24,8 miliardi di euro.

In particolare le nuove pensioni previdenziali liquidate nel solo anno 2012 ammontano a 629.774 con un decremento del 7,4% rispetto all'anno precedente..

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'ammontare della spesa per ammortizzatori sociali è stata di 22,7 miliardi di euro, dei quali 12,6 di prestazioni e 10,1 di contributi figurativi. La spesa è ripartita in 6,1 miliardi per la Cassa integrazione, 13,8 per l'indennità di disoccupazione e 2,8 miliardi per l'indennità di mobilità.

In totale oltre 4 milioni di lavoratori hanno percepito un ammortizzatore nel corso dell'anno.

Fonte: Documentazione sul Bilancio Sociale 2012 Inps.

**IMPRESA DI MOVIMENTO TERRA
E LAVORI EDILI**



Nunzio Di Bisceglie



Via degli Ortolani, 6 - 70052 BISCEGLIE
cell. 338/7618904

La Youth Guarantee

Il nuovo piano di attuazione della *Garanzia Giovani*

di Clarenza Binetti

Il 6 dicembre 2013 è stato approntato il piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani (Youth Guarantee) in recepimento dei contenuti della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 che puntando sulla prevenzione, invitava gli Stati "a garantire" i giovani con meno di 25 anni mediante offerte di inserimento diretto nel mondo del lavoro, percorsi formativi per la prosecuzione degli studi, percorsi di *alternanza studio/lavoro*, di *avviamento al lavoro*, di *apprendistato*, di *tirocinio* e di *autoimprenditorialità*, in un quadro di forte collaborazione tra autorità nazionali, regionali e territoriali, puntando su un sistema di banche dati integrate, di piattaforme per l'incontro domanda/offerta e di comunicazione con costante monitoraggio degli interventi e della loro valutazione (Min. Lav.).

Il piano di garanzia predisposto in ossequio alla predetta raccomandazione è stato sviluppato dalla "Struttura di Missione" istituita presso il Ministero del Lavoro e ha visto la partecipazione attiva oltre che dello stesso Ministero del Lavoro e delle sue agenzie tecniche (ISFOL e Italia Lavoro) anche dell'INPS, del MIUR (Ministero dell'Istruzione), del MISE (Ministero Sviluppo Economico), del Dipartimento della gioventù, delle Regioni e delle province, dell'Unioncamere, del MEF (Ministero dell'Economia e Finanze).

Le misure previste dal piano a sostegno dell'incremento della occupazione giovanile, che ha quali beneficiari solo i giovani in possesso di diploma e nella fascia di età compresa tra i 15 e 24 anni o chi in possesso di una laurea ha meno di 29 anni, dovranno essere attuate dal 1 gennaio 2014 entro il 2020 grazie ai fondi europei della *Youth Employment Initiative* e del *Fondo Sociale*.

Di fatto, in Italia, iniziative simili, mosse dalla medesima *ratio*, ispirate dai medesimi principi ed indirizzate al perseguimento

delle stesse finalità non sono mancate, soprattutto negli ultimi tempi, potendosi, a ragione, affermare che un sistema di "garanzia" era già stato previsto nel d.lgs. 21 aprile 2000 n. 181 sebbene trattavasi di un percorso a beneficio solo degli iscritti presso i servizi per l'impiego.

Secondo il dettato del d.lgs. n. 181/2000 i giovani fino a 25 anni compiuti o fino a 29 anni se in possesso della laurea, avrebbero potuto godere, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione (così come dispone l'attuale piano), di una "garanzia" per una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo, di formazione, di riqualificazione professionale o di un percorso che consentisse al giovane disoccupato una re-integrazione professionale.

Una valida iniziativa che, purtroppo ancora oggi, dopo più di 10 anni dalla sua attivazione (avvenuta nel 2002), è priva di piena effettività per il cattivo, mal funzionante e talvolta non completamente attuato monitoraggio dei servizi erogati e della valutazione degli stessi.

Anche il d.l. n. del 28 giugno 2013 convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013 n. 99 ha previsto una serie di misure per incentivare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Accanto a quelle di favore (aliquota contributiva vantaggiosa) previste per i contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere che la stessa legge si preoccupa di semplificare, sono contemplati particolari incentivi per i datori di lavoro che decidano di assumere con

contratti a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni (benefici di cui hanno usufruito 5.300 datori per 12.000 giovani assunti nel solo periodo che va dal 7 agosto 2013 al 17 ottobre 2013) nonché misure di semplificazione per il contratto di apprendistato, il finanziamento di un piano specifico pro tirocini formativi e particolari misure di autoimpiego ad autoimprenditorialità nel Mezzogiorno.

Sempre in quest'ultimo anno, con decreto legge 104 del 12 settembre, sono stati potenziati gli strumenti per l'orientamento nelle scuole medie inferiori e superiori (per il cui rafforzamento risultano stanziati 6,6 milioni di euro), incentivando i percorsi di alternanza scuola lavoro (soprattutto nelle scuole secondarie ed istituti tecnici e professionali) o comunque progetti formativi e professionali per il collocamento e il migliore impiego, che promuovono l'incontro della domanda e offerta di lavoro creando stabili collegamenti con le istituzioni locali, le associazioni imprenditoriali, le camere di commercio, le agenzie per il lavoro, anche con l'apertura di finestre di dialogo tra alunni (potenziali lavoratori) e imprenditori, nonché avviando programmi sperimentali per il triennio 2013-2016 che permettano agli studenti in prossimità di diploma (ultimi due anni) di continuare la loro formazione direttamente sul campo, in azienda con regolare contratto di apprendistato.


E così mentre si aspetta entro gennaio 2014 un regolamento che disciplini diritti e doveri degli studenti impegnati nei percorsi di formazione, attività di stage, tirocinio, didattica in laboratorio ed alternanza scuola lavoro, si attende l'approvazione delle misure del piano di "garanzia" inviato a Bruxelles nel quale è tra le altre cose contenuto un chiaro e accorato invito a tutti i giovani in cerca di lavoro ad iscriversi sul portale nazionale www.cliclavoro.gov.it, primo passo per un possibile impiego.



Storia

L'Accademia degli Agghiacciati sorta nel XVII secolo a Bisceglie

di Luca De Ceglia



Non è censita tra le antiche "Accademie" fiorite in Puglia nei secoli scorsi, a partire dal periodo rinascimentale¹. Ma la sua storia, rimasta celata per secoli nell'oblio degli archivi, ci viene tramandata da un Real Decreto del 6 gennaio 1663, che autorizzò in Bisceglie la formazione dell'Accademia sotto il titolo degli Agghiacciati (o Agghiacciati)².

Si apre così una ulteriore, importante ed interessante "finestra" sulla storia culturale del territorio nord barese.

La lodevole iniziativa, infatti, fu intrapresa da "persone virtuose delle migliori della città", nonché dottori in legge. Si tratta dei biscegliesi Giovanni Vincenzo Posa, Francesco Villagomez, Giovanni Angelo Bonvino ed altri³. La finalità degli aderenti all'Accademia degli Agghiacciati fu dichiarata nell'atto: "il loro interesse è esercitarsi in opere ed atti di virtù e bandire ogni sorte d'otio, risultandone anco utile al pubblico per animare altri ed opere sì degne".

Notizie ulteriori emergono

sulla figura del suddetto Giovanni Vincenzo Posa, nato a Bisceglie, che risulta studente di legge nel 1662 (un anno prima della nascita dell'Accademia) presso il Collegio Organo dello Studio di Napoli per il conseguimento della "patente dottorale"⁴. Fu autore di un manoscritto (che finì in un archivio privato ed oggi irreperibile) sulla nobiltà locale e, con lo studioso di archeologia Tommaso Ferrante, scrisse "cartoline volanti" sulla storia biscegliese, dalle quali pare abbia attinto notizie il vescovo mons. Pompeo Sarnelli per le sue "Memorie de vescovi di Bisceglia e della stessa città" edite nel 1693.

Nel fermento culturale di quegli anni a Bisceglie si trovò il chierico secolare Mauro Antonio De Leone che nel 1632 dette alle stampe la "Corona della Madonna, composta di sette Stelle principali, per le sue sette Festività, Devoto Poema", in Trani per la tipografia Lorenzo Valeri e nel 1642 il *Del Bisciglio instaurato*⁵.

Un'Accademia degli Agghiacciati risulta attiva a Sulmona. Fiorì nel secolo XVII e si spense sul cadere dello stesso secolo. Aveva per oggetto la poesia latina ed italiana. Il suo

stemma raffigura due mani, una delle quali stringe un pezzo di ghiaccio, che percossa dall'acciaio stretto dall'altra mano, manda scintille di fuoco con il motto: "Dant frigora flammam". Tale Accademia fu rianimata nel 1979-1980 e si occupa tutt'ora dello studio della storia locale.


¹ P. SORRENTI, *Le Accademie in Puglia dal XV al XVII secolo*, Laterza e Polo, Bari 1965. Risultano presenti invece nel periodo in esame: le Accademie dei Pellegrini e degli Oziosi a Trani; l'Accademia dei Sinceri ad Andria; l'Accademia di San Gaetano a Barletta.

² ARCHIVIO DI STATO sez. di TRANI, *Sacra Regia Udienza, reg. 4, Decreti, dispacci, provvisori*, c14v, aa. 1662-1667.

³ Le pessime condizioni di conservazione del documento in questione non ci consentono di leggere i nomi degli altri promotori dell'Accademia.

⁴ ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Collezione dei dottori, Inventario*, busta n. 22, a. 1662.

⁵ Il chierico De Leone viene menzionato nel libro di Nicolò Toppi, *Biblioteca Napoletana et apparato a gli Huomini illustri in lettere di Napoli e del Regno*, per i tipi di Antonio Bulifon, Napoli 1678. Nella stessa opera viene citato il biscegliese Mauro Antonio Berarducci che nel 1597 pubblicò a Venezia la "Somma Corona de' Confessori".



La fattispecie penale del mobbing

DAL MOBBING ALLO STRAINING

di Umberto Fiumefreddo

Con il termine “mobbing” si denota quell’*insieme* di condotte vessatorie poste in essere dal datore di lavoro, connotate dalla “durata temporale” (protrazione in un tempo di almeno sei mesi), atte ad emarginare il dipendente, attraverso ripetute violazioni di norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato con un andamento progressivo della persecuzione psicologica.

Per configurarsi una fattispecie di mobbing, quindi, occorre che le angherie, le vessazioni o i maltrattamenti in genere siano perpetrati senza soluzione di continuità dal datore di lavoro in un contesto caratterizzato da relazioni intense ed abituali e dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra.

Se tali condotte sono poste in essere in un contesto lavorativo di natura familiare o parafamiliare la fattispecie potrebbe essere riconducibile alla previsione dell’art. 572 c.p., che prevede e punisce il reato di maltrattamenti in famiglia.

Sul tema opportuno appare il riferimento ad una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. VI, 3 luglio 2013 n. 28603) che, seppur abbia escluso la riconducibilità delle condotte vessatorie alla fattispecie di cui all’art. 572 c.p., non ha escluso che le stesse potessero configurare altre ipotesi di reato.

Nello specifico la Corte è stata chiamata a valutare se sia irragionevole l’esclusione a priori dell’applicabilità dell’art. 572 c.p. in contesti lavorativi di grosse dimensioni, non avendo - il criterio dimensionale - nulla a che vedere con la natura del bene giuridico protetto dalla norma. Ai fini della punibilità, infatti, occorre solo valutare se le condotte prevaricatrici tenute dal superiore gerarchico abbiano o meno influito sulla personalità del lavoratore e sulla sua integrità psico-fisica.

I Giudici di merito avevano evidenziato, dopo aver esaminato criticamente ed approfonditamente le risultanze probatorie, il dato dell’oggettiva incompatibilità con la nozione, pur semanticamente allargata, di “famiglia”

o di “ambiente parafamiliare”, dell’ambito lavorativo in cui erano maturate le azioni ostili (peraltro, numericamente limitate) ed erano pervenuti, quindi, a escludere che, nel caso *de quo*, potesse applicarsi la disposizione dell’art. 572 c.p. in quanto, pur essendo stati perpetrati comportamenti dequalificanti la professionalità del lavoratore e che avevano portato quest’ultimo a ricoprire ruoli di “bassa/scarsa autonomia”, pur tuttavia erano stati prodotti all’interno di un contesto lavorativo “distaccato e formale” e conseguentemente non tale da giustificare l’applicabilità, al caso in esame, dell’art. 572.

Se da un lato, è vero che l’art. 572 c.p. ha “allargato” l’ambito delle condotte che possono configurare il delitto di maltrattamenti anche oltre quello strettamente endo-familiare, è pur vero, dall’altro, che la fattispecie incriminatrice è inserita nel titolo dei delitti in materia familiare, sicché non può ritenersi idoneo a configurare la condotta punibile il mero contesto di un generico rapporto di subordinazione/sovraordinazione.

Nel caso di specie si è ritenuto di inquadrare la condotta incriminata in una ipotesi di “straining” piuttosto che di mobbing, atteso che, pur sussistendo, come nel mobbing una vessazione psichica della vittima, non era in alcun modo emersa, all’interno di tale vicenda storico-fattuale, la riduzione del soggetto più debole in una condizione esistenziale dolorosa ed intollerabile a causa della sopraffazione sistematica di cui lo stesso sarebbe stata vittima all’interno di un rapporto quanto meno assimilabile a quello di natura familiare.

Sono mancati, in sostanza, i requisiti della sistematicità delle condotte moleste, oltre a quelli relativi alla natura familiare del rapporto di lavoro. Infatti il demansionamento di un dipendente protrattosi per lungo tempo, ma non accompagnato da altri comportamenti ostili, configura condotta di straining e non di mobbing, fonte del diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento

del danno alla professionalità, del danno biologico e del danno morale.

Il cosiddetto mobbing, infatti, consiste in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progressione in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo o gravità.

Tale fenomeno si distingue dal cd. straining che è costituito da una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un’azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre a essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante.

La vittima è - rispetto alla persona che attua lo straining - in persistente inferiorità. Pertanto, mentre il mobbing si caratterizza per una serie di condotte ostili e frequenti nel tempo, per lo straining è sufficiente una singola azione con effetti duraturi nel tempo (come nel caso del demansionamento).

I Giudici di legittimità hanno, pertanto, confermato la non configurabilità del reato di maltrattamenti, seppur abbiano ravvisato il delitto di lesioni personali e, quindi, disposto l’annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili, con il rinvio al giudice civile ex art. 622, seconda parte, cod. proc. pen., quale statuizione oggettivamente limitata alle ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento dell’imputato venga caducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile, mancando o venen-

do “in toto” respinti altri ricorsi rilevanti agli effetti penali.

In particolare il reato di lesioni personali, contestato a titolo di aggravante del reato di maltrattamenti, doveva essere oggetto di specifica attenzione da parte dei Giudici di merito che avrebbero dovuto accertare se i singoli episodi vessatori rimanessero assorbiti nel reato di maltrattamenti ovvero integrassero altre ipotesi criminose comunque volute dall’agente e, quindi, concorrenti con il delitto di cui all’art. 572 del codice penale.

Pertanto i Giudici di merito, una volta venuto meno l’assorbimento delle lesioni gravi nell’aggravante del reato di cui all’art. 572 c.p., avrebbero dovuto valutare le conseguenze dell’accertamento in fatto dell’esistenza delle lesioni cagionate che avrebbero acquistato un rilievo autonomo, una volta esclusa la configurabilità della fattispecie assorbente.

La pronuncia di legittimità, pertanto, pur avendo escluso la sussistenza del reato di maltrattamenti, non ha trascurato di valutare la rilevanza di condotte - emergenti, peraltro, dalla stessa ricostruzione del compendio storico-fattuale - idonee a configurare altre fattispecie di rilievo penale, pur meno gravi, che come tali dovevano comunque essere prese in esame nell’ambito della cognizione di merito. La contestazione, sia pure a titolo di circostanza aggravante ex art. 572, comma 2, cod. pen., di un nucleo della condotta autonomamente isolabile nei suoi contorni storico-fattuali, non ne determina certo la giuridica irrilevanza, una volta che sia stata esclusa la configurabilità del delitto di maltrattamenti.

petpaolo@tiscalinet.it	
	porte • finestre legno e legno/alluminio
	P. & P. di Paolo Petrafesa Via Amsterdam, 12 70052 Bisceglie [Ba] Italy Tel. e Fax 080.3993050
Part. I.V.A.: 05283940723 Cod. Fisc.: PTR PLA 64T23 A669D	

Scrivi a:

la bilancia

labilancia.giornale@libero.it

Gli articoli inviati di carattere giuridico saranno pubblicati previa approvazione del Direttore Scientifico

la bilancia

Periodico di cultura e attualità forense
Rivista scientifica trimestrale

Anno VIII n. 3 Nuova serie
30 dicembre 2013

ISSN 1972-7704

Direttore Scientifico
Gaetano Veneto

Direttore Responsabile
Luca De Ceglia

Direttore Editoriale
Antonio Belsito

Caporedattore
Daniela Cervellera

In Redazione:

Clarenza Binetti, Maurantonio Di Gioia, Angela Napoletano, Domenico Di Piero, Valerio A. Belsito

Con il patrocinio dell'
ORDINE AVVOCATI TRANI
e la collaborazione della
ASSOCIAZIONE AVVOCATI BISCEGLIE



e-mail: labilancia.giornale@libero.it
stampato da

L'editrice di capitanata s.r.l., Foggia
Associazione Culturale la bilancia
Via Pasubio n. 24 - Bisceglie

Registrato al Tribunale di Trani
il 09/10/2006 n. 14/06

Master di II livello in
PREVENZIONE e GESTIONE MULTIDISCIPLINARE del MOBBING

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
Dipartimento di Giurisprudenza
Facoltà di Medicina e Chirurgia
ANNO ACCADEMICO 2013/2014

Coordinatore
Prof. Tommaso GERMANO

REQUISITI DI AMMISSIONE E SELEZIONE
Sono ammessi i laureati sia del nuovo che del vecchio ordinamento; il numero massimo degli iscritti è 30.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari, va presentata entro le ore 12,00 del 29 novembre 2013.
PER INFORMAZIONI CONSULTARE I SITI
<http://www.unisi-formazioneportofino.unisi.it/post-laurea/ma>
www.csddl.it
o rivolgersi all'Ufficio Master e Corsi di Perfezionamento
Piazza C. Baccelli - Bari
o Segreteria Master Corso Italia 23 - Bari, V piano
LE LEZIONI SI TERRANNO NELL'ALLAVI (II piano) DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - BARI

IL MASTER ANNUALE PREVEDE COMPLESSIVAMENTE 1.500 ORE DI LEZIONI FRONTALI (582 ore), LABORATORI, ATTIVITÀ DI STUDIO E STAGE (300 ore) ED ATTRIBUISCE N. 60 CFU

Obiettivi

- formare una figura professionale esperta nel riconoscimento di condizioni stressanti sia patologiche psicosomatiche potenzialmente riconducibili a situazioni di mobbing
- fornire la conoscenza di metodi e strumenti per il monitoraggio di situazioni "bellian-d" (insorgenza del fenomeno)
- fornire la base per una prima attività di valutazione delle condizioni di disagio patologico psichico o somatico, con eventuale avvio dell'utente presso Centri Specializzati
- individuare metodi e strumenti atti a ridurre i costi sociali ed aziendali legati al fenomeno
- promuovere la prevenzione delle patologie mobbing-correlate e la riduzione della domanda di cura e della richiesta di risarcimento
- analizzare il peso del mobbing e del "doppio mobbing" nella coppia e nella vita di relazione
- analizzare tutti gli aspetti medico-legali e giurisdizionali del fenomeno
- analizzare le implicazioni penali del mobbing e della "sindrome di tipo mobbing"
- individuare gli strumenti di assessment più affidati ai fini della certificazione medicolegale e dell'accertamento penale
- valutare le differenti condizioni di risarcibilità del danno da mobbing
- addestrare i partecipanti alla ricerca, individuazione e valutazione di temi scientifici che supportino differenti strategie e tecniche di intervento

Materie d'insegnamento
Diritto del Lavoro, Diritto della Previdenza Sociale, Diritto Processuale del Lavoro, Diritto Penale, Organizzazione degli Enti Previdenziali di Controllo, Contrattazione del Lavoro, Pari Opportunità nel Diritto del Lavoro, Aspetti Sociologici, Aspetti Statistici ed Economici, Medicina del Lavoro, Medicina Legale, Patologia Psicocomatica stress-correlata, Patologia Psicocomatica stress-correlata di interesse Geriatrico, Patologia Psicocomatica stress-correlata di interesse Neuropsichiatrico, Aspetti Etici e Deontologici, Aspetti Statistici Comparati.

www.csddl.it
Centro Studi diritto...lavori

www.csddl.it

Centro Studi diritto
dei lavori

